COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo

Via Roma, 41/43 - 24048 Treviolo (BG)
Tel.035-2059141 Fax 035-2059149 - Cod. Fisc. e P.I.: 00330220161

Elaborato E)

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO ED ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO

Procedure e criteri per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa e altre attività

Progettazione interna responsabili uffici: Edilizia Privata - Geom Alberto Dalleo
Sviluppo economico – Marino Mastrototaro

Assistenza tecnica ed elaborazione dati: Rag. Walter Colombini per conto

INFOPOL s.r.l. p.le Brescia 13 - 20149 Milano
+39.02.400.95.238 - info@infopol.biz - www.infopol.biz –
C.F./P.Iva 05812210960

INDICE

Premessa pag. 5

Indirizzi generali
Art. 1 – Finalità e sovrintendenza pag. 7
Art. 2 – Ufficio polizia amministrativa pag. 7
Art. 3 –Attività di controllo pag. 7
Art. 4 – Definizioni pag. 7
Art. 5 – Coordinamento conil TULPS pag. 8

Autorizzazioni
Art. 6 – Requisiti soggettivi pag. 9
Art. 7 – Caratteristiche delle autorizzazioni pag. 9
Art. 8 – Presentazione della domanda pag. 11
Art. 9 – Istruttoria delle domande - provvedimenti pag. 12
Art. 10 – Revoca, sospensione pag. 12
Art. 11 – Subingresso pag. 13

Commissione comunale di vigilanza
Art. 12 – Agibilità locali di pubblico spettacolo pag. 15
Art. 13 – Commissione comunale di vigilanza pag. 15
Art. 14 – Locali, impianti e luoghi all'aperto eclusi dall'agibilità pag. 16

Riunioni ed assembramenti pubblici
Art. 15 – Riunioni in luogo pubblico pag. 19
Art. 16 – Cerimonie religiose fuori dai templi, processioni e cortei pag. 19

Attività soggette ad autorizzazione
Art. 17 – Vendita ambulante strumenti da punta e da taglio pag. 21
Art. 18 – Autorizzazione direttore o istruttore di tiro pag. 21
Art. 19 – Licenza mestiere di fochino pag. 21
Art. 20 – Accensione fuochi – spettacoli pirotecnici pag. 22
Art. 21 – Ascensori e montacarichi pag. 22
Art. 22 – Portieri e custodi pag. 33
Art. 23 – Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi pag. 33
Art. 24 – Spettacoli e trattenimenti pubblici pag. 34
Art. 25 – Spettacoli cinematografici ambulanti pag. 36
Art. 26 – Manifestazioni sportive pag. 37
Art. 27 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture da utilizzarsi nell'ambito di manifestazionioccasionali pag. 38
Art. 28 – Impianti tecnologici pag. 39
Art. 29 – Disposizioni particolari per lo spettacolo viaggiante pag. 39
Art. 30 – Noleggio nastri, musicassette e videocassette pag. 43
Art. 31 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico pag. 44
Art. 32 – Alberghi ed altri esercizi ricettivi pag. 44
Art. 33 – Aziende ricettive all'aria aperta pag. 49
Art. 34 – Campeggi e soggiorni didattico-educativi pag. 51
Art. 35 – Guida turistica ed accompagnatore turistico pag. 52
Art. 36 – Agenzie di viaggio e turismo pag. 53
Art. 37 – Piscine ed alberghi diurni pag. 55
Art. 38 – Sale da gioco pag. 55
Art. 39 – Autorimesse - stallaggio pag. 57

Art. 40 – Noleggio veicoli senza conducente pag. 58
Art. 41 – Somministrazione di alimenti e bevande pag. 59
Art. 42 – Apparecchi e congegni automatici da gioco pag. 59
Art. 43 – Agenzie scommesse pag. 59
Art. 44 – Agenzie d’affari pag. 59
Art. 45 – Mestiere di cirlatano pag. 61
Art. 46 – Commercio di cose antiche ed usate pag. 61

Altre attività programmate
Art. 47 – Prevenzione del disagio sociale causato da altre attività pag. 63
Art. 48 – Produttori di alimenti pag. 63
Art. 49 – Centri di telefonia fissa ed internet point pag. 63
Art. 50 – Prestatori di servizi pag. 66
Art. 51 – Agenzie diverse pag. 66

Attività produttive
Art. 52 – Norme generali pag. 67
Art. 53 – Denuncia d’inizio attività pag. 67
Art. 54 – Modifiche, controlli e cessazioni pag. 68
Art. 55 – Norme ed orari per lo svolgimento delle attività pag. 68
Art. 56 – Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni pag. 69
Art. 57 – Misure preventive pag. 70
Art. 58 – Attività temporanee pag. 71
Art. 59 – Esercizio di mestieri ambilanti pag. 71

Manifestazioni di sorte locali
Art. 60 – Ambito di applicazione pag. 73

Sanzioni
Art. 61 – Competenze all’adozione dei provvedimenti pag. 77
Art. 62 – Compiti e funzioni della polizia locale pag. 77
Art. 63 – Procedura sanzionatoria pag. 77

Agriturismo
Art. 64 – Agriturismo – normativa di riferimento pag. 81

Norme finali e transitorie
Art. 65 – Attività esistenti pag. 87
Art. 66 – Validità dei criteri e delle procedure pag. 87

Premessa

Le funzioni di Polizia Amministrativa, in virtù dei vari disposti legislativi emanati in questi ultimi anni, ha assunto una posizione di rilievo tra i servizi erogati dal Comune in conseguenza all'ampliamento delle competenze di cui esso è investito nell'attuazione del decentramento e dell'autonomia.

In base a questi principi, ed in particolare a quello dell'autonomia, il Comune gode della libertà di curare i propri interessi dettando le sue norme per il proprio comportamento. Viene così a delinearsi l'attitudine del Comune stesso a gestire in senso ampio il proprio potere che, per alcune materie o settori di competenza, può configurarsi come vera e propria attività di polizia rientrante in quella più ampia sfera di attività amministrativa che è la "Polizia Amministrativa".

Nel senso funzionale la polizia è costituita da norme e poteri attivi che impongono obblighi e limitazioni ai singoli per raggiungere finalità di comune interesse nel rispetto del bene collettivo che lo Stato persegue ed assicura. Così va intesa l'attività di Polizia nelle più complesse forme di attività amministrativa espletate dal Comune con la sua attività di governo della comunità locale.

In tal modo esso concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica attraverso le funzioni di Polizia Amministrativa che col DPR 616//77 hanno trovato definitivo assetto normativo.

L'articolo 19 del richiamato DPR 616, introduce la competenza e sancisce la titolarità dei Comuni ad esercitare funzioni di polizia amministrativa nelle materie che sono loro trasferite dalle leggi dello Stato o che sono state loro attribuite dal medesimo DPR; infatti, lo stesso articolo elenca una serie di attività attribuite ai Comuni comportando, oltre a gravosi oneri finanziari, notevoli assunzioni di responsabilità in campi delicati, prima di esclusiva competenza degli organi statali centrali e periferici.

Il secondo comma dello stesso articolo 19, stabiliva che i Consigli Comunali adottassero un regolamento di polizia amministrativa contenete le procedure e le competenze attribuite ai propri organi fino all'emanazione della legge di riforma delle autonomie locali. Orbene, sia la legge di riforma 142/90 che il recente Testo Unico delle leggi di riforma degli enti locali non hanno tenuto minimamente in considerazione la necessità di trattare le funzioni di polizia amministrativa nell'ambito statutario, pertanto occorre necessariamente provvedere a predisporre un'apposita normativa utile nell'espletamento di competenze di non facile adempimento affrontando i vari compiti attribuiti dal DPR 616, nonché dal DLgs 112/98, utilizzando la linea procedurale venutasi a creare e consolidatasi nel tempo per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 241/90.

Indirizzi generali

Art. 1 – Finalità e sovrintendenza

Le presenti norme disciplinano le procedure, e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

La sovrintendenza delle funzioni amministrative di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza sono in capo al Sindaco che vi provvede a mezzo del competente ufficio comunale per le funzioni amministrative e mediante la Polizia Locale per le funzioni di controllo.

Art. 2 – Ufficio di polizia amministrativa

L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che alle stesse attengono sono espletati dall'ufficio comunale di polizia amministrativa, come definita nella dotazione organica del personale e sono definiti dal Responsabile del Servizio cui appartiene il predetto ufficio.

L'ufficio di polizia amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia amministrativa dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione insediativa di cui all'elaborato di programmazione comunale.

L'ufficio di polizia amministrativa deve tenere la registrazione informatica delle attività presenti sul territorio con relativo archivio anche cartaceo. Deve predisporre la dovuta modulistica per le varie domande o comunicazioni da fornire a chiunque la richieda.

Art. 3 – Attività di controllo

Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e in modo coordinato con l'ufficio di polizia amministrativa in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

Dell'attività di controllo svolta, il Comando di polizia locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile del Servizio.

Art. 4 – Definizioni

Al fine della corretta applicazione delle presenti norme si precisano le seguenti definizioni:

Luogo pubblico – è ogni spazio al quale chiunque può accedere liberamente;

Luogo aperto al pubblico – è quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità (es. pagamento di un biglietto);

Luogo esposto al pubblico – è lo spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade;

Spettacolo – si intende la manifestazione del pensiero che si estrinseca in azioni visibili e rivolte ad un pubblico che recepisce passivamente quanto viene mostrato;

Trattenimento – è la riunione di più persone per finalità di diletto con la partecipazione delle stesse in maniera attiva nella veste di protagonisti;

Accademie – riunioni nelle quali, nell'esercizio di una attività imprenditoriale, si tiene un'audizione di musica o di canto (caffè-concerto o altri simili spettacoli); sono da considerasi accademie anche i luoghi dove si insegna danza, ippica ed altre discipline.

Art. 5 – Coordinamento con il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza

Le presenti norme di procedura e competenze si richiamano alle disposizioni contenute nel TULPS e relativo regolamento, nonché alle successive leggi di modifica o integrazione, alle quali si fa richiamo anche per ogni comportamento da tenersi nell'esercizio delle singole attività.

Autorizzazioni

Art. 6 – Requisiti soggettivi

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni di polizia amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità, e a chi è stato diffidato dall’Autorità di P.S.

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia amministrativa se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

È fatta salva la facoltà di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 7 – Caratteristiche delle autorizzazioni

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni o comunicazioni e simili atti.

Le predette autorizzazioni rilasciate o denunciate si intendono accordate:

- esclusivamente ai fini di polizia amministrativa e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nella validità.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dalla legge.

Nei casi in cui ci si avvale della rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, l'istanza o la DIA deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante e quest'ultimo deve possedere gli stessi requisiti soggettivi richiesti al titolare.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività nei locali o aree espressamente indicati nell'autorizzazione o dichiarati in DIA che dovranno corrispondere alle disposizioni contenute nell'elaborato di programmazione.

Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nell'elaborato di programmazione e ad atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale ferma restando la verifica di sorvegliabilità od idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.

Salvo diversa disposizione, tutte le autorizzazioni di polizia amministrativa, di cui alle presenti norme, si intendono rilasciati in modo permanente.

Nella necessità di disporre la durata temporanea delle autorizzazioni, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data del rilascio dell'autorizzazione o di consolidamento della validità della DIA (31°giorno dalla presentazione) .

Oltre le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione di polizia amministrativa, i titolari devono osservare qualsiasi prescrizione od ordine che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia amministrativa, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché d'uso corrente e comunque alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 – Presentazione della domanda

Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare le attività di cui alle presenti norme, le domande o DIA devono essere presentate complete di tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni e corredate dei seguenti documenti:

- 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 nei quali deve essere esercitata l'attività, ovvero autodichiarazione in cui si attesti la conformità dello stato di fatto dei locali agli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Copia dell'atto costitutivo di associazioni o circoli privati (ove prescritto);
- Disponibilità dei locali (ove prescritto);
- Autocertificazione DIAP idoneità sanitaria dei locali ed arredi e sulla vendita, preparazione o somministrazione di alimenti;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività (ove previsto);
- Ricevute versamento delle tasse e dei diritti prescritti (ove previsto);
- Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

L'istanza, la DIA e gli atti di consenso devono essere sottoscritti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione oppure documentati allegando la fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori.

L'eventuale domanda o di rinnovo o proroga dei termini deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

Sullo stesso atto deve apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.

Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari o regolamenti particolari, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. L'ufficio comunale rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

In tutti i casi in cui le presenti norme prescrivono la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente timbrati in ogni foglio, numerati e vidimati dal

Responsabile del Servizio che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse con l’osservanza della legge sul bollo. I predetti registri possono essere tenuti con modalità informatiche.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 9 – Istruttoria delle domande – provvedimenti

A seguito delle domande o DIA per il rilascio di nuove autorizzazioni, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall’interessato o acquisita d’ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi della domanda o DIA, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull’accoglimento o meno della domanda o DIA anche in relazione alle previsioni contenute nell’elaborato di programmazione.

Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri di eventuali commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della autorizzazione richiesta.

I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni previste dalla presente normativa o altre norme o regolamenti specifici in materia.

Del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione alla Prefettura ed all’interessato. La notificazione formale all’interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per consegna del provvedimento resa dall’interessato all’ufficio di polizia amministrativa.

Poiché si tratta di attività soggette a controlli di polizia di sicurezza, il procedimento d’inizio attività mediante DIA deve concludersi con il rilascio di un provvedimento finale autorizzatorio contenente le eventuali prescrizioni a cui subordinare l’esercizio dell’attività.

Art. 10 – Revoca, sospensione

L’attività assentita con l’autorizzazione di polizia amministrativa o DIA deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento salvo diversa disposizione specifica in materia.

Qualora l’esercizio non venga attivato nel temine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l’interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate anche quando l’attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno.

Salvo disposizioni legislative o stabilite in altri regolamenti specifici in materia, la sospensione dell’attività per periodi superiori agli otto giorni, senza che della sospensione sia stata data preventiva e motivata comunicazione al Comune,

oltre alla sanzione amministrativa può essere applicata anche la revoca del titolo.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere altresì revocate quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenerle o una delle condizioni o prescrizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all’interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l’applicazione del provvedimento di sospensione.

Art. 11 - Subingresso

Per le autorizzazioni per le quali è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà allegare copia del contratto di cessione dell’azienda, debitamente registrato, o l’atto di successione e dare dimostrazione del possesso di eventuali requisiti professionali richiesti.

Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

Commissione Comunale di Vigilanza

Art. 12 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)

L'apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimenti è subordinata alla verifica dell'agibilità del locale o delle strutture.
Il rilascio della suddetta agibilità è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio o delle strutture, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza.

Il Responsabile del Servizio non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento, prima di aver fatto verificare dalla commissione tecnica comunale la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o tumulto.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 13 – Commissione comunale di vigilanza (art. 141 Reg. TULPS)

Per l'esercizio delle funzioni approvazione progetti, verifiche e controlli sull'agibilità dei locali di pubblico spettacolo comunque denominati, e ferme le competenze attribuite, è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la nomina e la presiede;
- dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- dal Referente dell'A.S.L. o suo delegato;
- dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Svolge le funzioni di segretario il Responsabile del Servizio o suo delegato

La commissione si esprime inizialmente sulla documentazione progettuale ed in seguito sul collaudo finale dell'opera realizzata. I pareri della commissione sono resi per iscritto con la presenza di tutti i componenti.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione da parte dell'interessato.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Per i locali e gli impianti, e per l'esercizio di singole attività dello spettacolo viaggiante, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, le verifiche e gli accertamenti successivi all'esecuzione del progetto, approvato dalla CCV di cui al primo comma del presente articolo, sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno.

Deve altresì essere data dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di Prevenzione Incendi.

La relazione deve all'occorrenza certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto montaggio e carico statico delle strutture adibite al trattenimento o spettacolo, la corretta installazione degli eventuali impianti elettrici, di diffusione sonora, termici e condizionamento, la provvista di idonei mezzi antincendio, nonché ai loro collaudi. Alla relazione deve essere allegata anche la relazione sul contenimento acustico se dovuta.

Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, purché il rispetto delle indicazioni riportate nell'agibilità, sia certificato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale con lettera indirizzata all'Ufficio competente.

La licenza di agibilità per luoghi di trattenimento o pubblico spettacolo è rilasciata dal Responsabile di Servizio dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

La licenza di agibilità non ha limiti temporali di durata, è pertanto permanente, salvo limiti temporali, condizioni o prescrizioni contenute nella stessa in osservanza della normativa sulla base della quale venne a suo tempo rilasciata.

Art. 14 – Locali, impianti e luoghi all'aperto esclusi dall'agibilità

Non sono soggetti ad agibilità e certificazione antincendio i seguenti luoghi, locali ed impianti:

- Luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

- locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- pubblici esercizi ove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- pubblici esercizi ove risulta collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e dall'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacoli (sale giochi).

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico lett. a) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Riunioni ed assembramenti pubblici

Art. 15 – Riunioni in luogo pubblico (art. 15 TULPS)

I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima al Sindaco ed al Questore i quali, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, possono impedire che la riunione abbia luogo e possono, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, si tiene in luogo pubblico.

Il Sindaco, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, informa immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento.

L'avviso per le riunioni pubbliche deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.

Insieme con l'avviso deve essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico.

Quando il Sindaco vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, viabilità o altre ragioni inerenti l’uso del suolo pubblico, ovvero imponga speciali prescrizioni, ne dà notizia ai promotori. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il Sindaco dispone di conseguenza informando il Questore.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 16 - Cerimonie religiose fuori dai templi, processioni e cortei (art. 25 TULPS)

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o cortei nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Sindaco ed al Questore.

Il Sindaco può vietare, per ragioni di ordine pubblico, viabilità o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose, le processioni e cortei o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle cerimonie religiose in luogo pubblico, alle processioni e cortei sono, nel resto, applicabili le disposizioni dell’articolo precedente capo precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Attività soggette ad autorizzazione

Art. 17 – Vendita ambulante strumenti da punta e da taglio (Art. 37 TULPS)

E' vietata la vendita ambulante di *armi da punta e da taglio*. Sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

È permessa la vendita ambulante degli *strumenti da punta e da taglio* atti ad offendere. Sono considerate strumenti da punta e da taglio quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinato ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Per detto fine commerciale occorre presentare domanda di autorizzazione in bollo al competente ufficio di polizia amministrativa nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale attività commerciale e di aver preso conoscenza del presente articolo.

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è tenuto a far vidimare la licenza dall'autorità di P.S. delle province che intende percorrere o dai Sindaci dei comuni nei quali intende esercitarne la vendita.

Il rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo annuale e le vidimazioni sono sottoposte al diritto del bollo.

Art. 18 – Autorizzazione direttore o istruttore di tiro (Art. 31 L. 110/1975)

Chi intende esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro presso poligoni di TSN, deve munirsi di apposita autorizzazione presentando domanda di autorizzazione in bollo all'ufficio di polizia amministrativa nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio di tale attività.

Alla domanda devono allegarsi il certificato di idoneità fisica ed il certificato di abilitazione professionale rilasciato dal Presidente del TSN.

Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto al diritto del bollo come il rinnovo annuale che si effettua su domanda in bollo dell'interessato alla quale devono essere allegati: l'autorizzazione originaria, il certificato medico comprovante l'idoneità fisica o la copia del porto d'armi, la dichiarazione del presidente del Tiro a Segno dalla quale si rileva che lo stesso è in grado di svolgere le mansioni di Direttore o Istruttore di tiro, la dichiarazione di iscrizione alla Sezione di tiro a segno, fotocopia documento identità del titolare.

Art. 19 – Licenza mestiere di fuochino (Art. 27 DPR 302/1956)

Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose;

e) accensione di fuochi artificiali;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, da parte del Comune previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Chi intende esercitare l’attività di fuochino deve munirsi di apposita licenza presentando domanda di autorizzazione in bollo all’ufficio di polizia amministrativa nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l’esercizio di tale attività.

Alla domanda devono allegarsi il certificato di idoneità fisica rilasciato dall’Ispettore Medico della Commissione Provinciale Materie Esplodenti e l’attestato dal quale risulta che il sottoscritto ha conseguito “ l’abilitazione al brillamento di mine con innesco a fuoco ed elettrico “ rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sulle sostanze esplosive ed infiammabili.

Il rilascio dell’autorizzazione è sottoposto al diritto del bollo come il rinnovo annuale che si effettua su domanda in bollo dell’interessato alla quale devono essere allegati: la licenza originaria, il certificato medico comprovante l’idoneità fisica, fotocopia documento identità del titolare.

Art. 20 – Accensione fuochi - spettacoli pirotecnici (Artt. 57 e 59 TULPS)

Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

È soggetta alla licenza la costruzione e l’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica anche autocertificata.

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

20.1. – Possibili soggetti richiedenti la licenza per spettacoli pirotecnici

La licenza per l'accensione di fuochi artificiali, di cui all’articolo precedente, può essere rilasciata a:

- *un pirotecnico.* Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione di cui all’art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Detto soggetto è esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
- *un dipendente del pirotecnico*, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico;
- *chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S*. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto per l’approvvigionamento degli esplosivi.

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Il titolare della licenza può essere coadiuvato nell’allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all’art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

20.2. – Procedura rilascio licenza

Per l’esercizio di spettacoli pirotecnici occorre che vengano presentate all’ufficio di polizia amministrativa la seguente documentazione:

- Domanda in bollo, a firma del pirotecnico abilitato, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell’accensione, specificante le proprie generalità, il numero di codice fiscale, l'indicazione del luogo, del tipo di fuochi di cui si chiede l’accensione, del giorno e dell'orario dello spettacolo, e l’eventuale presenza di collaboratori (loro generalità e abilitazione) durante l'accensione;
- atto comprovante il consenso all'occupazione del suolo destinato allo spettacolo pirotecnico;
- idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone;
- copia del programma della manifestazione pirotecnica firmato dal committente;
- fotocopia del titolo che abilita il pirotecnico e degli eventuali collaboratori all'esercizio della professione;

- planimetria dell'area compresa entro 500 mt dal punto di lancio prescelto, in scala 1:2.000, con l'indicazione del punto di accensione, di quello di sosta del pubblico e tutti gli eventuali manufatti insistenti nell'area interessata;
- relazione tecnica illustrativa della zona interessata all'accensione dei fuochi artificiali ad integrazione delle suddette planimetrie, che evidenzi altresì la presenza di linee elettriche aeree.
- relazione tecnica descrittiva dei materiali esplosivi impiegati;
- autocertificazione d'idoneità dei materiali esplosivi impiegati e mortai.

20.3. – Attività dell'ufficio polizia amministrativa

L'ufficio di polizia amministrativa che rilascia la licenza per spettacoli pirotecnici, deve:

1. verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
2. prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
3. esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
4. prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.), misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
5. individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
6. disporre che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
7. disporre che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare. A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione, la dichiarazione del Sindaco che attesta il mancato svolgimento dello

spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta che deve accompagnare tale trasporto;

8. disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.

20.4. – Disposizioni generali per lo svolgimento dello spettacolo

L'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dal Sindaco alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo il Sindaco può valutare l'opportunità di richiedere parere alla C.T.P. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Detto organo consultivo esprime il proprio parere dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, l’amministrazione comunale individuerà, nell’allegato di programmazione, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e ne darà comunicazione alla Prefettura al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni.

In tal caso non dovrà più richiedersi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo la polizia locale verifica periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi e ne verbalizza la rispondenza ad ogni manifestazione.

20.5. - Artifici impiegabili

Con licenza in questione possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni impartite dal Sindaco che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.

- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- *artifici cilindrici:* calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- *artifici sferici:* calibro non superiore a 400 mm.

Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente indicata nella più elevata che garantisce il più sicuro funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dal Sindaco ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. <u>autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.</u>

20.6. - Mortai

I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in, modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in. ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione

si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.

Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a , distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertíficazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

20.7. - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione

L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

20.8 – Disposizioni in ordine alla sicurezza dell'area di sparo

L'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio deve:.

- essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- esservi vietato l'accesso del pubblico;
- prevedere una disposizione degli artifici in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

20.9. - Distanza di sicurezza

È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:

  - artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m
  - artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m
  - artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50m

- fuochi aerei:

- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
- artifici cilindrici e razzi se di calibro:
  - fino a 110 mm: 100 m
  - superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
  - superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m
- artifici sferici se di calibro:
  - fino a 130 mm: 100 m
  - superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
  - superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m

Ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico deve essere mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.

20.10. - Zona di sicurezza

E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

Nella zona di sicurezza:

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

20.11. - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico

In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 21 Ascensori e montacarichi

Ai sensi del **DPR 162/1999** si dispone che l’ufficio di polizia amministrativa segua il procedimento per l’installazione di ascensori o montacarichi ad uso privato

21.1. - Ambito di applicazione.

Le presenti norme si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Pertanto non trovano applicazione per gli ascensori o montacarichi:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

h) gli ascensori da cantiere.

21.2. – Definizoni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

e) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

f) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

21.2.- Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Gli ascensori e i componenti di sicurezza devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a tale scopo devono essere accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità.

La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.

I predetti soggetti devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" che deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile.

21.3. - Messa in esercizio

La messa in esercizio di un ascensore o montacarico ad uso privato è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, all’ufficio comunale di polizia amministrativa.

La comunicazione è da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto e contiene:

- l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
- la copia della dichiarazione di conformità dell’impianto;
- l'indicazione della ditta, abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto e che abbia accettato l'incarico.

L'ufficio assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Quando si apportano modifiche costruttive di cui al punto *21.2. - lettera e)*, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o

sostituita, invia la suddetta all’ufficio comunale di polizia amministrativa nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, L’ufficio comunale di polizia amministrativa dispone eventuali controlli a mezzo della polizia locale ed ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalle presenti norme.

Gli altri organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune dell'inosservanza degli obblighi imposti dalle presenti norme e del DPR 162/1999 rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

21.4. - Verifiche periodiche.

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, nonché gli organismi di certificazione notificati.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito all’ufficio comunale di polizia amministrativa per i provvedimenti di competenza.

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, l’ufficio comunale di polizia amministrativa dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al ufficio comunale di polizia amministrativa che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria con esito positivo.

21.5. - Manutenzione.

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
- Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto.

Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché l'ufficio comunale di polizia amministrativa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

21.6. - Libretto e targa.

I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante all'ufficio comunale di polizia amministrativa, nonché copia della comunicazione dello stesso ufficio comunale relativa al numero di matricola assegnato all'impianto.

Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso di controllo da parte della polizia locale o di altri organi a ciò preposti.

In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) numero massimo di persone.

21.7. - Divieti

1. È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

Art. 22 – Portieri e custodi (Art. 62 TULPS)

L'incarico di portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono essere comunicati all'ufficio comunale di polizia amministrativa.

Analogamente devono essere comunicate le cessazioni e le variazioni.

La comunicazione incombe:

a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

L'ufficio registra il nominativo in apposita banca dati e valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale dell'incaricato alla custodia al fine di verificare il grado di opposizione alla consumazione di azioni delittuose.

L'incaricato alle funzioni di portiere o custode è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta delle forze di polizia ed a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 23 – Industrie pericolose e mestieri rumorosi e incomodi (Art. 64 TULPS)

Salvo quanto disposto da leggi speciali circa l'impianto di lavorazione e l'esercizio dei depositi di materiale soggetto ad alto rischio d'incendio o esplosione, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate nel vigente strumento urbanistico in coordinamento con l'eventuale indicazione localizzativa riportata nell'elaborato di programmazione.

In mancanza di indicazione nell’elaborato di programmazione, sul domanda degli interessati, provvede la Giunta Comunale in modo negoziato anche in assenza di opere edilizie.

Art. 24 - Spettacoli e trattenimenti pubblici (Art. 68 e 69 TULPS)

Senza licenza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Detta licenza deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Senza licenza è altresì vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. È richiesta la licenza anche per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi fatta eccezione delle disposizioni speciali relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel concedere la licenza, di cui al comma precedente, deve vietarsi che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curarsi che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nell’esposizione di animali feroci.

Le licenze, di cui ai commi 1 e 2, sono valide solamente per i locali o aree e per il tempo in esse indicati e possono essere rilasciate solo dopo l’acquisizione dell’agibilità di cui all’articolo 12 delle presenti norme.

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

L’effettuazione di spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico è sempre subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio polizia amministrativa; l’autorizzazione è altresì necessaria qualora detti spettacoli o trattenimenti sono svolti in locali aperti al pubblico in un contesto di imprenditorialità.

L’esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all’esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa comunale.

L’autorizzazione per trattenimenti e/o spettacoli tenuti all’aperto sul suolo pubblico può essere negata qualora dall’esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica e per motivi di viabilità.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, non soggette a licenza o autorizzazione, dovrà essere presentato preventivo avviso all’ufficio polizia amministrativa, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell’ordine e della quiete pubblica.

Il Sindaco può sospendere la rappresentazione di qualunque trattenimento o spettacolo, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto.

La Polizia Locale è autorizzata ad assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume e devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite del locale di pubblico spettacolo siano libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che possano essere aperte agevolmente dal pubblico in caso di emergenza.

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di Polizia Locale ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale o area.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti di Polizia Locale possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso del Sindaco. Detto consenso è richiesto per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

L’ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo con allegata tutta la documentazione tecnica afferente al progetto strutturale dell’opera da realizzarsi per l’attivazione del locale di trattenimento o pubblico spettacolo che verrà sottoposto al parere della competente Commissione di cui all’articolo 13 delle presenti norme. L’atto di approvazione del progetto costituirà anche accoglimento di rilascio della licenza di esercizio.

Se l’attività deve essere esercitata in un locale già dichiarato agibile allo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, ovvero l’attività verrà esercitata su area pubblica aperta senza l’uso di strutture o palchi, l’ottenimento delle licenze può essere avviato mediante presentazione di una DIA nella quale si autocertifichi il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e l’osservanza di tutte le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Le licenze non sono trasferibili per subingresso, ma è ammessa la rappresentanza.

Art. 25 – Spettacoli cinematografici ambulanti (Art. 69 TULPS)

Per dare spettacoli cinematografici ambulanti occorre la licenza di cui al precedente articolo 24; però gli esercenti “cinematografi ambulanti” che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di visione dei minori degli anni quattordici o sedici. L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

Il Sindaco può rifiutare il permesso per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non si è conseguita la licenza per la relativa rappresentazione.

Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione del Sindaco.

Sono soggetti all'obbligo del permesso da parte del Sindaco, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche l’esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili afferenti lo spettacolo.

Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui debbano essere esclusi i minori, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal

film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo con allegata tutta la documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità delle strutture amovibili utilizzate (palchi, tribune, tendoni, ecc.), l'osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi ed una planimetria del luogo dove ha svolgimento l'attività con l'indicazione delle varie disposizioni di sgombero dell'area stessa.

Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una DIA nella quale si autocertifichi il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e l'osservanza di tutte le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Le licenze non sono trasferibili per subingresso, ma è ammessa la rappresentanza.

Art. 26 – Manifestazioni sportive (Art. 68 TULPS)

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Il Sindaco, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 24, e ne informa tempestivamente il Questore.

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dal Sindaco, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

E' fatto obbligo a carico del concessionario di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio.

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, svolgentesi su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dal codice della strada e dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che il Sindaco ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, all'istanza per l'ottenimento della prescritta

licenza di cui all’articolo 24, deve essere allegato l'apposito regolamento del giuoco.

Negli spettacoli equestri e ginnici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattasi di esercizi ginnici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Per l’uso degli agenti della Polizia Locale che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla manifestazione è dovuta, a carico del concessionario, un rimborso del costo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle manifestazioni sportive indette da società debitamente costituite o autorizzate.

L’ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo con allegata tutta la documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l’idoneità delle strutture amovibili utilizzate (palchi, tribune, tendoni, ecc.), l’osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi ed una planimetria del luogo dove ha svolgimento la manifestazione con l’indicazione delle varie disposizioni di sgombero dell’area stessa.

Se l’attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l’uso di strutture o palchi, l’ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una DIA nella quale si autocertifichi il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e l’osservanza di tutte le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Le licenze non sono trasferibili per subingresso, ma è ammessa la rappresentanza.

Art. 27 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture da utilizzarsi nell’ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’ufficio di polizia amministrativa, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell’allestimento, l’Autorità comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall’Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Art. 28 – Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori dovranno presentare all’ufficio polizia amministrativa le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l’ufficio polizia amministrativa, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

Art. 29 – Disposizioni particolari per lo spettacolo viaggiante

Le attività circensi e dello spettacolo viaggiante possono essere esercitate sulle aree comunali appositamente individuate a tale scopo ed indicate nell’elaborato di programmazione.

La concessione in uso di dette aree e la verifica sull’installazione delle strutture necessarie all’esercizio dell’attività è effettuata dal responsabile del competente ufficio comunale per ogni singola attrazione o attività installata con l’osservanza del successivo punto 6) e previo pagamento della tassa o canone di concessione del suolo pubblico.

Salva l’applicazione della normativa sulla prevenzione incendi, l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è subordinata all’osservanza delle seguenti disposizioni:

29.*1. - Definizioni:*

- attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337/68;

- attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante (circhi, autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
- parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

29.2. - Requisiti tecnici

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, ai fini della sicurezza, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

29.3 - Registrazione e codice identificativo

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso l'ufficio polizia amministrativa qualora una delle seguenti condizioni si riferisca a questo territorio comunale:

- sede sociale del gestore;
- la costruzione;
- il primo impiego dell'attività medesima

In dette circostanze, alla registrazione seguirà l'assegnazione di un codice identificativo rilasciato dall'ufficio polizia amministrativa.

L'istanza di registrazione è presentata al predetto ufficio comunale corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 29.2., e dalla seguente altra documentazione:

- copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
- copia del libretto dell'attività.

Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura dell'ufficio comunale polizia amministrativa, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

E' fatta salva la facoltà della commissione comunale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Acquisito il parere della commissione comunale di vigilanza, l'ufficio comunale di polizia amministrativa, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 29.2., effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

COMUNE DI . . . .

Attrazione denominata: . . . .

Codice: 0001/2009 (es.)

Targa apposta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007

Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui alla legge n. 337/68, il parere della commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di

sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dal TULPS e relativo regolamento di esecuzione.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al competente ufficio comunale che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

Non è ammesso il subingresso in continuità dell’autorizzazione pertanto l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, lo stesso deve ottenere dall’ufficio comunale di polizia amministrativa la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo oltre il rilascio di una nuova licenza. E’ammessa la rappresentanza.

29.4. - Registrazione e codice identificativo attività esistenti

Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti con sede sociale sul territorio comunale, devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di entro il 14 dicembre 2009. La relativa istanza è presentata dal gestore all’ufficio comunale polizia amministrativa, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- verbali delle successive verifiche periodiche;
- istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui al punto 29.3. La relativa istanza può essere presentata dal gestore al competente ufficio comunale qualora il gestore abbia sede sociale sul territorio comunale oppure preveda di attivare su questo territorio comunale il primo impiego nazionale dell'attività.

L’istanza è corredata dal fascicolo tecnico predetto e dalla seguente ulteriore documentazione:

- certificato di origine dell'attività' o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;

- nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Nelle due fattispecie, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

Per quanto non previsto dal presente punto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 29.3., comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale di vigilanza.

29.5. - Verifiche periodiche

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

29.6. - Dichiarazione di corretto montaggio e messa in esercizio

Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

La richiesta di occupazione di suolo pubblico per la messa in esercizio di un’attrazione sul territorio comunale deve essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal gestore o da un professionista abilitato, che attesti il corretto montaggio ed il possesso dei requisiti di cui al punto 29.2.

La dichiarazione riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività', a firma di tecnico abilitato.

Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio, il gestore dell'attività deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica.

Tutti i cavi di alimentazione elettrica, qualora depositati al suolo, devono essere adeguatamente protetti con strutture anticalpestio o schiacciamento.

Art. 30 – Noleggio nastri, musicassette e videocassette (Art. 75 bis TULPS)

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Art. 31 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico (Art. 76 TULPS)

E' fatto obbligo di informazione preventiva all'ufficio comunale polizia amministrativa in caso di riprese cinematografiche in luogo pubblico.

Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 32 - Alberghi ed altri esercizi ricettivi (Art.86 TULPS – LR 15/2007)

Il Responsabile di Servizio rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi o altri esercizi ricettivi e per l'esercizio di attività turistiche in attuazione delle indicazioni contenute nell'elaborato di pianificazione e con l'osservanza delle procedure previste dal testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

32.1. - Aziende alberghiere

Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Esse si distinguono in:

- alberghi - quando offrono alloggio prevalentemente in camere. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni di:
- motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio;
- villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- albergo meublé o garnì: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

- albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle. In alternativa alla indicazione albergo, può essere usata l'indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, grand hotel o grande albergo.
- residenze turistico alberghiere - quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

L'appartenenza all'una o all'altra tipologia è determinata dalla prevalenza nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti, delle camere o degli appartamenti, fermo restando che per le residenze turistico alberghiere la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

32.2 - Case per ferie

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

32.3. – Ostelli per la gioventù

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.

32.4. – Rifugi alpinistici

I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie

32.5. – Rifugi escursionistici

I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

32.6. – Bivacchi fissi

I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

32.7. – Viabilità alpina

Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

- sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
- sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilitàè parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
- vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilitàè consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

32.8 - Affittacamere

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei

superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti.

Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

- pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- telefono ad uso comune.

32.9. - Case ed appartamenti per vacanze

Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel territorio comunale.

Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e gli standard previsti dalle disposizioni regionali.

L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.

Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
- manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
- pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
- servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile.

Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette di soggiorno.

32.10. - Bed & Breakfast

E' denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

Il responsabile dell'attivitàè tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia.

Il responsabile dell'attivitàè tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

32.11. – Inizio attività ricettive non alberghiere

Le attività ricettive non alberghiere, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La denuncia è presentata al comune corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia.

Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.

Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione.

32.12. – Pubblicità dei prezzi

I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.

Art. 33 – Aziende ricettive all'aria aperta (Art.86 TULPS – LR 15/2007)

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.

In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

33.1.- Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune su domanda di chi ha titolo per assumerne la gestione.

Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al comune. Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

Avverso il diniego dell'autorizzazione all'esercizio è ammesso ricorso in opposizione al comune entro trenta giorni dalla notificazione.

L'autorizzazione all'esercizio è comunicata dal comune alla provincia competente per territorio.

Qualsiasi variazione dei contenuti della domanda di autorizzazione è comunicata al comune.

33.2. – Titolo abilitativo edilizio

La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente articolo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune, ovvero a denuncia di inizio attività, che devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto in relazione alle disposizioni localizzative indicate nell’elaborato diprogrammazione.

Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

Art, 34 - Campeggi e soggiorni didattico – educativi (Art.86 TULPS)

Ai sensi della legge regionale n. **16/2008**, le attività educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro,

nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, possono svolgere le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, secondo le tipologie sottoelencate:

a) soggiorno in struttura fissa autogestita;

b) campeggio temporaneo autogestito;

c) campeggio mobile itinerante autogestito.

34.1. - Soggiorno in struttura fissa autogestita

Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.

Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.

Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco indicando:

- le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- l'assenso del proprietario della struttura;
- la tipologia di attività.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in assenza di provvedimento motivato di diniego, l'attività di soggiorno può essere iniziata.

Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le norme regionali.

I responsabili, nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

34.2. – Campeggio temporaneo autogestito

Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 per lo svolgimento dei campeggi di cui al presente articolo si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta indicando:

- le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

- la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
- la tipologia di attività;
- l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego, l'attività di soggiorno può essere iniziata.

Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le norme regionali.

I responsabili, nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

34.3. – Campeggio mobile itinerante autogestito

Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.

Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni regionali.

Art. 35 – Guida turistica ed accompagnatore turistico (LR 15/2007)

La qualifica di *guida turistica* è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

La qualifica di *accompagnatore turistico* è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

L'esercizio delle predette professioni non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate ai maestri di sci, alle guide e aspiranti guide alpine e agli accompagnatori di media montagna, riconosciuti tali dalla legge regionale n. 26/2002.

Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi istituiti presso la direzione generale competente.

Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalla provincia.

Il tesserino nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce,

deve essere mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.

Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale. Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi e simili.

È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.

Art. 36 – Agenzie di viaggio e turismo (LR 15/2007)

La localizzazione delle agenzie di viaggio e turismo è disposto nell'elaborato di programmazione

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

- agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera b);
- agenzie con vendita diretta al pubblico.

Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio.

Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Dette prestazioni sono consentite nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. L'attività è soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio.

36.1.- Attività aggiuntive

Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche ulteriori attività aggiuntive quali:

- l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- la prenotazione di servizi presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

- l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;
- l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
- le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni al bagaglio o altre forme di copertura assicurativa;
- la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- l'assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
- il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;
- la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide e opere illustrative;
- l'organizzazione di convegni e congressi;
- l'organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;
- la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed eventuali altri tipi di trasporto.

36.2. - Autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata domanda alla provincia, in cui sono specificate:

- le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione;
- l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- le generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;
- la forma con la quale si intende esercitare l'attività ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettere a) o b) od entrambe;
- il comune in cui si intende condurre l'impresa nonché la relazione illustrativa dei locali in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività, con allegata planimetria, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l'agenzia;
- la denominazione prescelta.

Art. 37 – Piscine e alberghi diurni (Art.86 TULPS)

Il Responsabile di Servizio rilascia le licenze per l’esercizio di piscine pubbliche e degli alberghi diurni, previo parere del servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L. e

verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle strutture nonché la rispondenza con l’elaborato di programmazione .

Alla domanda devono essere allegati:

- Planimetria 1:100
- Relazioni tecniche impiantistiche;
- Autocertificazione sanitaria;
- Parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le piscine pubbliche natatorie; detto parere non è richiesto per le piscine annesse a complessi ricettivi;
- certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF, se previsto.

Art. 38 – Sale da gioco (Art.86 TULPS)

Il Responsabile di Servizio rilascia le licenze per l’esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per la installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da gioco lecito in osservanza alle disposizioni localizzative contenute nell’elaborato di programmazione.

La licenza per le sale pubbliche è subordinata alla conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico – sanitario ed alla presentazione della seguente documentazione:

- certificato di un tecnico abilitato in merito alla regolarità dei locali (impianto elettrico, impatto acustico, ecc.);
- planimetria in scala 1:100 con indicata la superficie destinata ai giochi e quella destinata ai servizi;
- certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 posti.

L’altezza minima dei locali non deve essere inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.

Le superfici minime da destinare alle attrezzature dei giochi sono:

• gioco delle carte	mq.	4	ogni tavolo;
• gioco del biliardo	mq.	40	per biliardo,
	mq.	80	per 2 biliardi,
	mq.	130	per 3 biliardi;
• calcetto	mq.	6	per calcetto;
• video – games	mq.	3	per apparecchio;
• utenza	mq.	2	per persona.

Configura una sala pubblica da gioco il locale con più di tre apparecchiature e/o un biliardo e comunque ove la gestione di apparecchi e congegni automatici e semi – automatici da gioco costituisca l’attività prevalente.

La licenza per l’installazione di apparecchi in esercizi pubblici autorizzati, diversi da quelli per la somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi commerciali

oppure su aree pubbliche o private, è subordinata all'accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti, e alla presentazione di:

- domanda in bollo, specificante l'oggetto della richiesta, l'indicazione precisa dei giochi che si vogliono installare e far esercitare, le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il domicilio o il recapito, con allegata planimetria del locale arredato, firmata dall'esercente, indicante l'ubicazione dei giochi oggetto della richiesta;
- copia della Denuncia di Inizio Attività o della licenza rilasciata al gestore/proprietario/noleggiatore (cioè a colui che è proprietario o ha la disponibilità del gioco come noleggiatore, distributore);
- copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli, ai produttori ed importatori (per la distribuzione) + copia del NULLA OSTA successivamente rilasciato ai gestori (per la messa in esercizio) relativamente agli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S..

Negli esercizi commerciali, negli esercizi artigianali e comunque in locali diversi dai pubblici esercizi e dalle sale scommesse non è consentito installare i videogiochi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS.

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte le sue regole fondamentali ed è vietato il loro utilizzo ai minori di anni 18.

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS, devono essere collocati nel numero massimo individuato, per tipologia di esercizi, dal Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 27.10.2003, e secondo le modalità indicate dall'art.3 del medesimo Decreto 27.10.2003, che prevede:

- il divieto di installazione in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi pubblici autorizzabili;
- il divieto di installazione nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
- il divieto di installare nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui trattasi, in numero superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
- nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;
- nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.

È vietato praticare qualsiasi gioco oltre le ore 24.00.

È fatto divieto di apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco (nel caso di pubblici esercizi).

Gli apparecchi dovranno essere collocati come indicato nella planimetria di riferimento, distanti dagli ingressi e in condizione tali da non arrecare intralcio alla normale attività dell'esercizio pubblico.

È fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.

Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Sindaco.

Chiunque, all'entrata in vigore delle presenti norme detenga attrezzature per l'intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare all'ufficio comunale di polizia amministrativa una relazione tecnica redatta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6/10/1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento d'attuazione ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 39 – Autorimesse – stallaggio (DPR 480/2001 – art. 86 TULPS)

L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi all'ufficio polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90.

Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio attività al Prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche.

La DIA per l'esercizio di autorimesse per il ricovero occasionale di autoveicoli e motocicli deve contenere la dichiarazione di compatibilità con la normativa urbanistica ed edilizia ed essere accompagnata dall'autocertificazione sanitaria, da una planimetria 1:100 dell'area o locali adibiti a rimessa e dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se la rimessa ospita più di 9 veicoli.

Per le attività svolte a cielo aperto non è richiesto il certificato prevenzione incendi qualora la superficie utilizzata non sia superiore a 500 mq. In detto caso, il richiedente deve allegare alla DIA una certificazione, a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area dimostrata attraverso una planimetria 1:100 con l'indicazione degli stalli di sosta e dei viali di manovra di dimensioni conformi alla normativa di settore.

Le licenze per la rimessa di biciclette sono rilasciate dietro presentazione della DIA senza certificato di prevenzione incendi.

Per le licenze di stallaggio (custodia animali in conto terzi) le licenze sono rilasciate dietro presentazione della DIA corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme di polizia rurale per l'attivazione delle stalle.

Art. 40 - Noleggio veicoli senza conducente (DPR 481/2001)

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi all'ufficio polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90, al comune nel cui territorio ha la sede legale l'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, darà comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84, del codice della strada, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante.

I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività.

Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa che può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l'ingresso sia invece limitato.

La rimessa sia pubblica che privata, nella quale sia comunque consentito l'accesso del pubblico, devono essere espressamente autorizzate e dovranno avere tutte le caratteristiche richieste per le autorimesse commerciali ai sensi del precedente articolo 39.

Le rimesse possono essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni urbanistiche vigenti; nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso.

La DIA per l'esercizio di noleggio veicoli senza conducente deve contenere la dichiarazione di compatibilità con la normativa urbanistica ed edilizia ed essere accompagnata dall'autocertificazione sanitaria, da una planimetria 1:100 dell'area o locali adibiti a rimessa, dall'elenco dei veicoli che saranno adibiti allo svolgimento dell'attività (tipo, marca, targa e telaio) e dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (se occorrente).

Art. 41 – Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 86 TULPS – LR 30/2003)

L’attivazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalle speciali norme comunali di cui all’elaborato E) che disciplinano la materia.

La stessa normativa comunale disciplina la somministrazione di alimenti e bevande, ed altre attività, esercitate all’interno di circoli privati.

Art. 42 – Apparecchi e congegni automatici da gioco (Art. 86 e 110 TULPS)

La licenza per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS, è necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi dalle sale gioco, sale scommesse, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande od in circoli privati ai quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 38 o la normativa specifica di settore.

L’attività è attivabile mediante presentazione di DIA all’ufficio comunale di polizia amministrativa corredata da relazione tecnica sull’attività da intraprendere e degli apparecchi prodotti, importati, distribuiti e gestiti direttamente od a noleggio.

Art. 43 – Agenzie scommesse (Art. 88 TULPS)

L’esercizio di agenzia scommesse può essere attivata solo in osservanza alle disposizioni urbanistiche localizzative fissate nell’elaborato di programmazione.

La licenza rilascia dalla Questura o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione le scommesse non è esercitabile in contrasto con le disposizioni del precedente comma.

Art. 44 - Agenzie d’affari (Art. 115 TULPS)

Con esclusione delle agenzie: di mediazione immobiliare, di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali, di viaggio e di pubbliche relazioni che restano disciplinate dall’art. 115 del TULPS o dalle rispettive norme speciali in materia, non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Comune rilasciabile in osservanza delle disposizioni di cui all’elaborato diprogrammazione.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria

opera a chiunque ne faccia richiesta. Rientrano in detta dizione i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; gli uffici di pubblicità, e simili.

Deve munirsi della licenza chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività di cui ai commi precedenti sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può subordinare il rilascio della licenza, al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il Sindaco dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte,alle casse comunali.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Responsabile del Servizio se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate nel presente articolo sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari nel quale devono indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Il registro deve essere conservato per un quinquennio.

I titolari dell’agenzia ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle tariffe praticate per le prestazioni date e non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dalla pubblica amministrazione.

L'esercizio dell'attività di agenzia è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi all’ufficio polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90, oltre la certificazione anagrafica ed il codice fiscale, deve contenere la certificazione di idoneità urbanistica e sanitaria dei locali, l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti o intromettitori ambulanti.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

L'esercizio dell'attività di agenzia di mediazione immobiliare è sottoposto a DIAP da presentarsi all’ufficio polizia amministrativa che deve contenere gli estremi di iscrizione del titolare al ruolo dei mediatori, la certificazione di

idoneità sanitaria dei locali, la dichiarazione di rispondenza alla localizzazione di cui all’elaborato di programmazione urbanistica, l'indicazione della tariffa delle operazioni.

Agenzia onoranze funebri (LR 22/2003 e RR 6/2004).

Per agenzia di onoranze funebri è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) almeno un’autofunebre, conforme alle prescrizioni del vigente regolamento regionale;

c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni vigente regolamento regionale;

d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi per gli addetti in tema di sicurezza sul lavoro acquisiti in corsi formativi svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

e) la dichiarazione, da parte del richiedente l’autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto precedente e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro

I requisiti di cui ai punti b) e c) s’intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività.

Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.

Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente,

l’attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

a) condanna definitiva per il reato di cui all’articolo 513 bis del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

Le condizioni ostative riguardano il titolare dell’autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all’attività funebre.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia funebre dà titolo a svolgere l’attività sul territorio regionale.

Per poter svolgere l’attività di agenzia onoranze funebri è necessaria l’autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei predetti requisiti.

Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.

L’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l’accertamento di morte.

L’ufficio di polizia amministrativa informa la cittadinanza sull’attività di onoranze funebri, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

Per lo svolgimento dell’attività si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 45 – Mestiere di ciarlatano (Art.121 TULPS)

È vietato esercitare il mestiere di ciarlatano.

Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», ai fini dell'applicazione del divieto, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 46 – Commercio di cose antiche o usate (Art. 126 e 128 TULPS)

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'ufficio comunale di polizia amministrativa.

La dichiarazione di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'ufficio di polizia amministrativa, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Il Responsabile di Servizio, accertato il possesso dei titoli per esercitare l'attività, provvederà all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto.

L'esercente deve costantemente tenere aggiornato il registro di carico e scarico merci, che dovrà essere vidimato dal Sindaco prima dell'uso. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Non possono compiersi operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Le persone che compiono le predette operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore storico e di valore inferiore a € 500,00.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Altre attività programmate

Art. 47 – Prevenzione del disagio sociale causato da altre attività

Sulla base dei criteri contenuti negli articoli 5, 7, 8, 9, 10,11, delle norme per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, che sono qui applicabili, ed al fine di prevenire il disagio sociale delle aree storiche e residenziali, derivato dall'esercizio di determinate attività di svago (sale giochi, sale scommesse, discoteche e simili, ecc.), di attività di servizio telefonico ed internet point, di attività imprenditoriali di servizio, di attività produttive di alimentari con vendita diretta al pubblico, di circoli privati con annessa somministrazione di alimenti e bevande o altro in ogni loro configurazione associativa, di agenzie d'affari ed altre, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire un servizio minimo all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'uso improprio degli immobili, si dispone che l'elaborato di programmazione tratti anche la localizzazione di dette attività correlandole, oltre alla compatibilità urbanistica d'uso, anche all'osservanza di precise prescrizioni localizzative ed orari determinati da parte del Sindaco sentite le associazioni di categoria e dei lavoratori.

Art. 48 – Produttori di alimenti

Le attività produttive di gastronomia, rosticceria, panetteria, focacceria, pizzeria, pasticceria, gelateria, e simili, da attivarsi in ambiti urbanisticamente individuati come residenziali, indipendentemente dalla compatibilità, complementarietà o accessorietà indicate dallo strumento urbanistico, poiché si collocano al di fuori di ambiti destinati all'esercizio di attività produttive, collocandosi, invece, in contesti storici o residenziali nei quali corre la necessità di garantire un equilibrato inserimento delle attività necessarie al fabbisogno residenziale ed in modo da non compromettere il delicato assetto viabilistico e di ordine sociale delle stesse aree storiche – residenziali, sono attivabili mediante presentazione del **modulo A) – DIAP + schede 4 e 5 -** solo se l'attivazione è assentita dall'elaborato di programmazione.

Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia e metodologia produttiva deve essere preventivamente comunicata utilizzando il **modulo B) – DIAP + scheda 5**.

Alle presenti attività si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal titolo IV del regolamento d'igiene tipo ed a conclusione del procedimento l'ufficio competente rilascerà una presa d'atto con le eventuali prescrizioni ed orari da osservare nell'esercizio dell'attività.

Art. 49 – Centri di telefonia ed internet point

Ai fini del presente articolo si intende per:

- centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;

- internet point il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
- cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
- titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni e della licenza rilasciata dalla Questura;
- gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici;

In osservanza al vigente articolo 25 del "Codice delle Comunicazioni" la fornitura di reti o ***di servizi di comunicazione elettronica*** è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione.

L'impresa interessata presenta al Ministero delle Telecomunicazioni una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9 del Codice. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabiliti negli articoli 27, 28 e 29 del Codice medesimo.

Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti ed al Comune almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero.

Ai sensi dalla Legge n. 155/2005, ***chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie***, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore.

La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di attività commerciali o di somministrazione contestualmente esercitate.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l’obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

All’interno dei locali adibiti all’esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande. E' consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia ed è ammessa la sola attività di vendita di cui alla predetta lettera c).

I predetti centri di telefonia fissa uniti o disgiunti dal servizio di internet point possono essere attivati soltanto in osservanza alla localizzazione di cui all’elaborato di programmazione.

I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa disciplina di localizzazione.

La domanda di apertura o di trasferimento del servizio di telefonia in sede fissa e/o internet point è subordinata alla presentazione del **Modulo A) – DIAP + scheda 5 -** debitamente compilato nelle sue parti.

Ogni modifica societaria, nella titolarità d’impresa o della tipologia del servizio deve essere preventivamente comunicata utilizzando il **modulo B) – DIAP + scheda 5**.

La DIAP deve essere presentata, corredata:

- dalla disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l’attività;
- dall’indicazione del gestore preposto all’esercizio, se diverso dal presentatore della DIAP;
- dall’autocertificazione attestante la rispondenza localizzativa in osservanza alle disposizioni indicate nell’elaborato di programmazione;
- dalla copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricevuta della raccomandata e dalla copia della licenza della Questura.

Alle presenti attività si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal titolo IV, del regolamento d’igiene tipo, per i pubblici esercizi.

L’attività può essere iniziata immediatamente dal ricevimento della DIAP da parte del Comune ed il procedimento si concluderà con il rilascio di una presa d’atto avente validità esclusivamente in relazione all’uso dei locali e alle superfici in essa indicate, nonché sulla rispondenza urbanistica localizzativa prevista dall’elaborato di programmazione e con le eventuali prescrizioni ed orari da osservare nell’esercizio dell’attività.

Art. 50 – Prestatori di servizi

La attività di servizio quali parrucchieri, estetisti, tatuaggi e percing, sartorie, tinto- lavanderie, stirerie, arrotino, calzolaio, ombrellaio, ecc. sono insediabili al di fuori di ambiti destinati all'esercizio di attività produttive, quando l'attività è esercitata in locali con superficie non superiore ai 150 mq. di slp, ed indipendentemente dalla compatibilità, complementarietà o accessorietà indicate dallo strumento urbanistico, collocandosi, invece, in contesti storici o residenziali nei quali l'elaborato di programmazione ravvisi la necessità di garantire un equilibrato inserimento delle predette attività necessarie al fabbisogno residenziale ed in modo da non compromettere il delicato assetto viabilistico e di ordine sociale delle stesse aree storiche – residenziali.

Le attività sono attivabili mediante presentazione del **modulo A) – DIAP + schede 3, 4 e 5 -** solo se l'attivazione è assentita dall'elaborato di programmazione e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.

Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia e metodologia produttiva deve essere preventivamente comunicata utilizzando il **modulo B) – DIAP + scheda 5**.

Alle presenti attività si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal titolo II e III del regolamento d'igiene tipo ed a conclusione del procedimento l'ufficio polizia amministrativa rilascerà una presa d'atto con le eventuali prescrizioni ed orari da osservare nell'esercizio dell'attività.

Art. 51 – Agenzie diverse

Salvo quanto disposto dall'articolo 42, le diverse agenzie bancarie, di credito, di pegno, d'assicurazione e di ogni altra forma, sono esercitabili liberamente nel rispetto delle disposizioni urbanistiche correlate all'uso degli immobili.

La Giunta Comunale qualora ravvisasse la necessità di estendere la programmazione localizzativa anche alle predette attività potrà deliberare in tal senso e l'atto deliberativo integrerà l'elaborato di programmazione.

Attivita’ produttive

Art. 52 – Norme generali

Ferme le disposizioni dell’articolo 23, le norme del presente articolo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti di rango superiore che disciplinano la materia.

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 53 – Denuncia d’inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo deve presentare al Comune il **modulo A – DIAP con le schede 4 e 5.**

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l’attività il giorno dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività insalubri, nonché quelle complesse soggette a preventivi accertamenti di prevenzione incendi e tutela ambientale e quelle il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali locali le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La denuncia vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l’idoneità e la corrispondenza dell’attività alle norme vigenti in materia di impiantistica, di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi sanitari.

La denuncia deve essere corredata dalla documentazione e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

Le planimetrie dei locali dovranno la localizzazione dei macchinari uitamente all'elenco dettagliato degli stessi.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche sarà espletata secondo i principi e le disposizioni contenuti nel regolamento comunale per il procedimento amministrativomediante l’uso della conferenza dei servizi.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Art. 54 – Modifiche, controlli e cessazioni

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia deve essere presentata nuova denuncia all’Autorità Comunale ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative utilizzando la stessa modulistica.

Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura dei titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale utilizzando il **modulo B - DIAP**.

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

La cessazione di un’attività produttiva deve essere comunicata all’ufficio comunale competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

Art. 55 – Norme ed orari per lo svolgimento delle attività

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incomode, e chiunque voglia attivare laboratori, depositi o cantieri edili, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 7,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni compresi i festivi, l’attività produttiva;
- dalle ore 5,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni compresi i festivi, l’attività di vendita dei prodotti di èpropria produzione.

Eventuali deroghe o limitazioni sono concesse dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica.

Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà farne domanda al Comune che potrà rilasciare o negare l’autorizzazione oppure imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente Piano di Zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all’atto dell’approvazione delle presenti norme, esercitino le attività di cui al primo comma del presente articolo e creino rumori percepibili all’esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione

che può essere concessa solo mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti di contenimento acustico.

E’ sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dalla legge.

Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata e comunque nel rispetto della compatibilità urbanistica e di localizzzaione di cui all’elaborato di programmazione.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Nella zona urbana storica – residenziale è sempre vietato l’esercizio di attività che comportano l’uso di seghe circolari o altre macchine che producono vibrazioni o rumori eccessivi.

Art. 56 – Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni

L'impianto di esercizi produttivi con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione o nei medesimi, è di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale..

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

L'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o dalle presenti norme;

b) non siano state osservate le norme particolari prescritte caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria, nei muri o in qualsiasi altro modo, ne a causa di vibrazioni o scuotimenti.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto dell’ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 57 – Misure preventive

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete.

Tali autorizzazioni, salvo diversa disposizione riportata nell’elaborato di programmazione o contenuta nel piano di zonizzazione acustica, non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

La polizia locale ed i tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art. 58 – Attività temporanee

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Comune anche in deroga al limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni ed orari per limitare l'inquinamento acustico.

Dette limitazioni orarie non operano nei confronti di cantieri stradali per interventi di pubblico servizio e per i mezzi del servizio di nettezza urbana ed in ogni caso di pubblico interesse.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 59 – Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o in ambiti vietati dalle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in quanto applicabili.

Manifestazioni di sorte locali

Art. 60 - Ambito applicativo

Le presenti norme disciplinano le manifestazioni locali svolte da comitati ed associazioni senza finalità lucrative e che pongono la sorte come momento premiante.

Pur riconfermando il divieto di organizzare ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, le seguenti disposizioni consentono:

- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del DLgs n. 460/97, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge n. 2/97, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

60.1. - Definizioni

Ai fini della disposizione di cui al punto precedente occorre prendere cognizione delle seguenti definizioni:

- per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono

consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle lotterie, delle pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

60.2. - *Adempimenti dei promotori e controlli*

Lo svolgimento di lotterie, tombole, banchi o pesche di beneficenza è soggetto all'obbligo di comunicare l'effettuazione della manifestazione di sorte all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La predetta comunicazione, redatta in carta libera, deve essere trasmessa all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta.

Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'AAMS senza l'emissione di un provvedimento espresso, il nulla-osta si intende comunque rilasciato. Entro lo stesso termine l'AAMS può espressamente subordinare il rilascio del nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni, ovvero comunicarne il diniego.

Consolidato il predetto nulla osta, prima di dar corso alla manifestazione, occorre inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento, una comunicazione al Sindaco e al Prefetto competenti.

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

- per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole:
  - il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
  - la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
- per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

Il Prefetto, con esclusione delle manifestazioni di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, vieta lo svolgimento delle manifestazioni in

mancanza delle condizioni previste dal regolamento o della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici.

L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti della lotteria e delle cartelle della tombola devono riferirsi a quella risultante nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine dei trenta giorni.

Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Sanzioni

Art. 61 – Competenze all’adozione dei provvedimenti

Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, ufficio di polizia amministrativa ed organo accertatore, l’inoltro di scritti difensivi e richieste d’audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l’applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell’attività, di revoca dell’autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile del Servizio polizia amministrativa.

Art. 62 - Compiti e funzioni della polizia locale

La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.

L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;
- intimare la chiusura immediata dell’esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
- accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
- segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

In caso di tumulti o risse, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alle presenti norme, si applica la LR n. 4/2003.

Art. 63 – Procedura sanzionatoria

Salvo i casi sanzionati penalmente al sensi dell’articolo 17 del TULPS, da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, ed i proventi sono devoluti al comune.

Chiunque eserciti le attività di cui alle presenti norme senza la prescritta autorizzazione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui alle presenti norme, viola le prescrizioni in essa contenute.

Per la violazione alle disposizioni all'articolo 44 delle presenti norme ed a quelle inerenti e contenute nell'elaborato di programmazione, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

Per le violazioni alle presenti norme ed a quelle contenute nell'elaborato di programmazione, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Quando è accertata una violazione prevista dalle presenti norme, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile del Servizio polizia amministrativa, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Responsabile del Servizio polizia amministrativa ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà luogo all'esecuzione della sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 8 e 9, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 8° comma.

Agriturismo

Art. 64 – Agriturismo - normativa di riferimento

La materia è disciplinata dalla legge regionale **n. 10/2007** e dal relativo regolamento regionale **n. 4/2008** ali quali si fa rinvio per ogni ulteriore disposizione.

64.1. Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' *articolo 2135 del codice civile* , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' *articolo 230-bis del codice civile* , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Sono attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
- somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittiturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore, quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno.

Sono assimilate alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti qualora siano costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

La certificazione comprovante la connessione di cui al comma precedente viene rilasciata dalla provincia nel cui territorio viene svolta l'attività agricola. Nel caso fossero interessate più province al rilascio del certificato di connessione è competente la provincia nella quale viene svolta l'attività agricola principale.

64.2. Elenco degli operatori agrituristici

Presso la provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.

Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa, in possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di cui all' *articolo 6 della legge 96/2006 .*

Il certificato di abilitazione viene rilasciato dalla provincia solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione.

La provincia cura e aggiorna l'elenco degli operatori agrituristici utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL) e verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione per la presentazione al comune della dichiarazione di avvio attività.

Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia affinchè venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

64.3. Dichiarazione di avvio attività

L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione di avvio attività **(**modulo **DAA**) al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica.

Il modulo regionale DAA deve essere compilato in ogni sua parte e non è ammesso l'uso di modulistica diversa. Alla DAA devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La DAA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. L'ufficio polizia amministrativa, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Nel caso vengano riscontrate lievi carenze e irregolarità, l'ufficio polizia amministrativa formula rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, l'ufficio polizia amministrativa dispone l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dall'ufficio stesso.

In caso di variazione delle attività dichiarate, entro quindici giorni, il titolare dell' agriturismo deve darne comunicazione all'ufficio polizia amministrativa, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione all'ufficio polizia amministrativa, in periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. La ricezione degli ospiti può essere sospesa per brevi periodi in caso di necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al l'ufficio polizia amministrativa.

Entro l'1 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunicano all'ufficio polizia amministrativa i prezzi minimi e massimi riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio attività.

L'ufficio polizia amministrativa comunica il ricevimento della DAA alla provincia, alla Giunta regionale e alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

64.4. Locali da utilizzare nell'attività agrituristica

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.

La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma precedente, nonché dei fabbricati distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali; il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d'uso.

Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione.

64.5. Requisiti igienico-sanitari

Le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizio e d'igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per

quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

Per le attività di ospitalità in spazi aperti a campeggio, le piazzole di sosta devono garantire l’allacciamento elettrico e i servizi igienici che sono ricavati preferibilmente all’interno di strutture edilizie esistenti.

La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni HACCP, e, per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283. Fermo restando quanto predetto, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti igienicamente idonei ai sensi del relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell’ambito della stessa azienda di produzione primaria.

L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per garantire che l’attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’autorità sanitaria, nella valutazione delle attività svolte, tiene conto della necessaria ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantità delle stesse, dell’opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.

Per gli edifici e manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

64.6. Requisiti della somministrazione di pasti e bevande

Nella somministrazione di pasti e bevande l’azienda agrituristica garantisce l’apporto di prodotti propri, secondo le seguenti proporzioni minime:

almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato da materie prime dell’azienda agricola direttamente trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali;

una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall’insieme dei prodotti aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale.

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, si considerano come zone di produzione quelle definite dall’ambito provinciale e dalle province contigue.

Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma precedente, deve essere data comunicazione all'ufficio polizia amministrativa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

L'imprenditore agrituristico è tenuto ad esporre nei locali destinati alla ristorazione l'indicazione della provenienza dei prodotti di cui alla lettera b).

64.7. Uso della denominazione " agriturismo "

L'uso della denominazione " agriturismo " e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.

Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l' agriturismo , deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio.

Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale, con modalità che valorizzino le peculiarità dell'offerta agrituristica della Lombardia.

64.8. Controlli

La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell'utilizzo prevalente dei prodotti propri.

L'esito dei controlli effettuati dalla provincia è comunicato al comune ove ha sede l' agriturismo per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

64.9. Sanzioni amministrative

E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA). In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, l'ufficio polizia amministrativa dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione " agriturismo " in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, l'ufficio polizia amministrativa dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. In caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione, l'ufficio polizia amministrativa, oltre alla sanzione pecuniaria,

può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’esercizio dell’attività, per un periodo non superiore a trenta giorni.

I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica disposti dall’ufficio polizia amministrativa sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.

Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

64.10. Regolamento di attuazione

Il regolamento regionale n. 4 del 6 maggio 2008, disciplina le modalità di esercizio dell'attività agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e delle relative strutture agrituristiche, le modalità per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attività.

Norme finali e transitorie

Art. 65 – Attività esistenti

I titolari di attività esistenti hanno diritto di continuare l'attività, ma devono porsi in regola con le presenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse, con eccezione delle disposizioni di localizzazione che trovano applicazione solo in caso di trasferimento dell'esercizio in altro luogo.

Art. 66 – Validità dei criteri e delle procedure

Le presenti norme e procedure di polizia amministrativa sottendono all'applicazione delle scelte di cui all'allegato di programmazione quadriennale e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

La revisione alla scadenza del quadriennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta Comunale e l'atto deliberativo costituirà nuova localizzazione d'insediamento, delle attività di cui alle presenti norme, da inserire nell'elaborato di programmazione.